

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali



Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016
ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 9 giugno 2022

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico e agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell'agosto 2014 ed aggiornava la versione del luglio 2005.

INDICE

	par.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
DEFINIZIONI	4-10
CLASSIFICAZIONE	11-13
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.)...	12-13
DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE	14-29
Profili generali.....	14-15
Indicatori di potenziali perdite di valore.....	16-18
Determinazione del valore recuperabile.....	19-20
Determinazione del <i>fair value</i>	21
Determinazione del valore d'uso.....	22-26A
Rilevazione di una perdita durevole di valore per una UGC e per l'avviamento.....	27-28
Ripristino del costo.....	29
APPROCCIO SEMPLIFICATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE	30-35
Soggetti abilitati.....	30
Indicatori di potenziali perdite di valore.....	31
Valutazione della recuperabilità delle immobilizzazioni.....	32-35
NOTA INTEGRATIVA	36-44
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.....	36-39
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 <i>bis</i> c.c.).....	40-42
Informazioni relative alle micro imprese (art. 2435 <i>ter</i> c.c.).....	43-44
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	45-45A
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	46-47A
LE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	
APPENDICE A – ALBERO DELLE DECISIONI PER RILEVARE LE PERDITE DUREVOLI DI VALORE	

CASI APPLICATIVI
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio contabile si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “*Le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali nella legislazione civilistica*”.
3. Il principio si applica ai fini della valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle perdite durevoli di valore.

DEFINIZIONI

4. Si definisce *perdita durevole di valore* la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile.
5. Si definisce *valore recuperabile* di un’attività o di un’unità generatrice di flussi di cassa il maggiore tra il suo valore d’uso e il suo *fair value*, al netto dei costi di vendita. Alcuni esempi di costi di vendita sono le spese legali connesse alla transazione, imposte, e costi diretti necessari per rendere il bene pronto per la vendita.
6. Si definisce *valore d’uso* il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività o da un’unità generatrice di flussi di cassa.
7. Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
8. Un’*unità generatrice di flussi di cassa* è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l’attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.
9. La *capacità di ammortamento* di un dato esercizio è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata sottraendo algebricamente al risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

10. Il *bilancio in forma ordinaria* è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-*bis* c.c. e che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-*ter* c.c. (bilancio delle micro imprese).

CLASSIFICAZIONE

11. Le perdite durevoli di valore sono rilevate nel conto economico nella voce B10c) "*altre svalutazioni delle immobilizzazioni*". I ripristini di valore sono rilevati nella voce A5 "*altri ricavi e proventi*".

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-*bis* c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-*ter* c.c.)

12. Ai sensi dell'articolo 2435-*bis* del codice civile, "*nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: ... voci B10(a), B10(b), B10(c)*". Pertanto, le voci relative all'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, all'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, e alle altre svalutazioni delle immobilizzazioni possono essere tra loro raggruppate in un'unica voce denominata "*ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni*".
13. Le stesse semplificazioni si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-*ter* del codice civile.

DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

Profili generali

14. Se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.
15. Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa alla quale l'immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni.

Indicatori di potenziali perdite di valore

16. La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.
17. Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, la società considera, come minimo, i seguenti indicatori:
- il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
 - durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
 - nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento

degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano il valore recuperabile;

- d. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro *fair value* stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
 - e. l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
 - f. nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
 - l'attività diventa inutilizzata,
 - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
 - piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
 - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione,
 - dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.
18. Se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.

L'Appendice A schematizza il processo decisionale che può portare ad una svalutazione per perdita durevole di valore.

Determinazione del valore recuperabile

19. Il valore recuperabile di un'attività è il maggiore tra il suo *fair value* e il suo valore d'uso. Se non è possibile stimare l'importo recuperabile di una singola attività in quanto non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni, i riferimenti a "una attività" riportati nei paragrafi da 16 a 26 devono essere letti come riferimenti anche a "un'unità generatrice di flussi di cassa (UGC)".
20. Non è sempre necessario determinare sia il *fair value* di un'attività sia il suo valore d'uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l'attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l'altro importo. Se vi è motivo di ritenere che il *fair value* approssimi il valore d'uso non è necessario procedere alla stima di quest'ultimo.

Determinazione del *fair value*

21. Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. La migliore evidenza del *fair value* di un'attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un'attività, il *fair value* è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l'ammontare

che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla vendita dell'attività in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività simili effettuate all'interno dello stesso settore industriale.

Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al *fair value* sono sottratti i costi di vendita.

Determinazione del valore d'uso

22. Il valore d'uso è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività lungo la sua vita utile.

Il calcolo del valore d'uso comprende le seguenti fasi:

- a. stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale, e
- b. applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.

23. Nel determinare il valore d'uso, le stime dei flussi finanziari futuri comprendono:

- a. le proiezioni dei flussi finanziari in entrata derivanti dall'uso continuativo dell'attività;
- b. le proiezioni dei flussi finanziari in uscita che si verificano necessariamente per generare flussi finanziari in entrata dall'uso continuativo dell'attività (inclusi i flussi finanziari in uscita per rendere l'attività utilizzabile) e che possono essere direttamente attribuiti o allocati all'attività in base a un criterio ragionevole e coerente;
- c. i flussi finanziari netti, se esistono, che si prevede di ricevere (o erogare) per la dismissione dell'attività alla fine della sua vita utile, in una transazione regolare tra operatori di mercato alla data di valutazione.

La società utilizza i piani o le previsioni approvati dall'organo amministrativo più recenti a disposizione per stimare i flussi finanziari. In linea tendenziale, tali piani non superano un orizzonte temporale di cinque anni.

Per stimare le proiezioni dei flussi finanziari per un periodo più ampio rispetto a quello coperto dai più recenti piani o previsioni, la società può estrapolare le proiezioni fondate su piani o previsioni facendo uso per gli anni successivi di un tasso di crescita stabile o in diminuzione, salvo che possa essere giustificato un tasso crescente. Questo tasso di crescita non deve eccedere il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui la società opera, o dei mercati nei quali il bene utilizzato è inserito, salvo che un tasso superiore possa essere giustificato.

24. Le stime dei flussi finanziari futuri non includono:

- a. i flussi finanziari in entrata o in uscita derivanti da attività di finanziamento,
- b. pagamenti o rimborsi fiscali,
- c. investimenti futuri per i quali la società non si sia già obbligata.

25. I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non includono flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:

- a. una futura ristrutturazione per la quale la società non si è ancora impegnata, o
- b. il miglioramento o l'ottimizzazione del rendimento dell'attività.

26. Il(i) tasso(i) di sconto usato(i) ai fini del calcolo del valore attuale è(sono) il(i) tasso(i) al lordo delle imposte che rifletta(ano) le valutazioni correnti del mercato:

- a. del valore temporale del denaro, e
- b. dei rischi specifici dell'attività per i quali le stime dei flussi finanziari futuri non sono state rettificatae.

Il(i) tasso(i) di sconto utilizzato(i) per valutare il valore d'uso di un'attività non riflette(ono) i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono state rettificatae, per evitare duplicazioni.

Il tasso di sconto riflette il rendimento che gli investitori richiederebbero se si trovassero nella situazione di dover scegliere un investimento che generasse flussi finanziari di importi, tempistica e rischio equivalenti a quelli che la società si aspetta che derivino dall'immobilizzazione in oggetto. Questo tasso è stimato attraverso il tasso implicito utilizzato per attività simili o nelle contrattazioni correntemente presenti nel mercato o attraverso il costo medio ponderato del capitale della società.

26A Nella stima del tasso di sconto, le società cooperative considerano le limitazioni normative previste dall'articolo 2514 del codice civile alla distribuzione dei dividendi e delle riserve ai soci cooperatori. Inoltre, in relazione ai ristorni, se ricorrono le condizioni previste nel par. 23B dell'OIC 28 e la previsione della loro attribuzione ai soci non viene inclusa nei flussi finanziari attesi, i ristorni sono considerati nella determinazione del tasso di sconto.

Rilevazione della perdita durevole di valore per una UGC e per l'avviamento

27. La perdita durevole di valore rilevata su un'unità generatrice di flussi di cassa (UGC) deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che fanno parte dell'unità nel seguente ordine:
- a. in primo luogo, al valore dell'avviamento allocato sulla UGC;
 - b. infine, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell'UGC.
28. Ai fini della verifica della sua recuperabilità l'avviamento è allocato, in sede di prima iscrizione in bilancio, ad una o più UGC. Per effettuare tale allocazione occorre individuare le UGC che ci si aspetta generino i flussi di benefici che giustificano l'iscrizione in bilancio dell'avviamento. Può verificarsi che l'UGC a cui allocare l'avviamento coincida con l'intera società. L'ammortamento dell'avviamento non è in alcun modo sostitutivo del test di verifica della sua recuperabilità.

Ripristino del costo

29. L'eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo. Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull'avviamento ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, numero 3, del codice civile. Non è inoltre ammesso l'eventuale ripristino delle svalutazioni effettuate sugli oneri pluriennali di cui al numero 5 dell'articolo 2426 codice civile.

APPROCCIO SEMPLIFICATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

Soggetti abilitati

30. Le società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti:

- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio 50 unità,
- totale attivo di bilancio 4,4 milioni di euro,
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro,

hanno l'opzione di non applicare i paragrafi da 16 a 28 e di adottare un approccio alla determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento.

L'approccio semplificato può essere adottato anche dalle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

Rimangono applicabili anche in questo caso le disposizioni contenute nel paragrafo 29 in tema di ripristino del costo.

L'approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato.

L'approccio semplificato condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base, e la sua adozione si giustifica nel presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando il modello base.

Le assunzioni fondamentali del modello semplificato sono le seguenti:

- a) l'unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a coincidere con l'intera società; e
- b) i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa.

Al ricorrere di queste due condizioni, l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC, tende a fornire risultati simili all'approccio *benchmark*.

Qualora la condizione di cui alla lettera a) non sia soddisfatta, si raccomanda comunque di effettuare la verifica della recuperabilità dei cespiti per singoli rami d'azienda, ai sensi di quanto indicato dal paragrafo 32.

Indicatori di potenziali perdite di valore

31. Ai fini dell'applicazione dell'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento, gli indicatori di perdite durevoli di valore da considerare sono i seguenti:

- a. il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
- b. durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- c. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro *fair value* stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
- d. l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
- e. nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
 - l'attività diventa inutilizzata,
 - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
 - piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
 - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione;

- dall’informativa interna risulta evidente che l’andamento economico di un’attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

Valutazione della recuperabilità delle immobilizzazioni

32. Ai fini della verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni, si confronta il loro valore recuperabile (determinato sulla base della capacità di ammortamento dei futuri esercizi o, se maggiore, sulla base del *fair value*) con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio.
La verifica della sostenibilità degli investimenti è, pertanto, basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione. Tuttavia, nel caso in cui la società presenti una struttura produttiva segmentata in rami d’azienda che producono flussi di ricavi autonomi è preferibile applicare il modello di svalutazione in oggetto ai singoli rami d’azienda individuati. In questa circostanza, la capacità di ammortamento andrà determinata con riferimento ai singoli rami d’azienda e si rende necessario individuare opportuni criteri per la ripartizione dei costi indiretti (quali, ad esempio, gli oneri finanziari).
33. Nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento ci si basa sulla struttura produttiva esistente. Non si computano nel calcolo gli ammortamenti che deriveranno da futuri investimenti capaci di incrementare il potenziale della struttura produttiva. Si tiene conto, invece, degli ammortamenti relativi a quegli investimenti che, nel periodo di riferimento, concorrono a mantenere invariata la potenzialità produttiva esistente.
Qualora, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento.
Per valore economico significativo si intende il valore terminale recuperabile dell’immobilizzazione al termine dell’orizzonte di previsione esplicita nel caso in cui sia significativamente superiore al valore netto contabile a tale data.
34. L’orizzonte temporale di riferimento per la determinazione della capacità di ammortamento che la gestione mette a disposizione per il recupero delle immobilizzazioni iscritte in bilancio non supera, generalmente, i 5 anni.
35. Il test di verifica delle recuperabilità delle immobilizzazioni si intende superato quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all’orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti.
Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite.
L’eventuale perdita è attribuita prioritariamente all’avviamento, se iscritto in bilancio, e poi alle altre immobilizzazioni, in proporzione al loro valore netto contabile. Qualora circostanze oggettive consentano l’imputazione diretta, la società attribuisce la perdita alle singole immobilizzazioni.

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

36. L'articolo 2427, comma 1, del codice civile impone di indicare nella nota integrativa:
- “*i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato*” (numero 1);
 - “*i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio*” (numero 2);
 - “*la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio*” (numero 3 bis).
37. Nella nota integrativa si forniscono, inoltre, informazioni sulle modalità di determinazione del valore recuperabile, con particolare riguardo:
- alla durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi finanziari futuri;
 - al tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori; ed
 - al tasso di attualizzazione applicato.
- Se del caso, si forniscono informazioni sulle tecniche utilizzate per la determinazione del *fair value*.
38. L'articolo 2423, comma 4, del codice civile prevede che: “*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*”.
39. Le società che adottano il metodo semplificato ne danno menzione nella nota integrativa e indicano la durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri. Si forniscono, inoltre, informazioni circa le decisioni assunte in merito all'ultimo capoverso del paragrafo 30.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

40. L'articolo 2427, comma 1, del codice civile impone di indicare nella nota integrativa: “*i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato*” (numero 1)” e “*i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio*” (numero 2).
41. L'articolo 2423, comma 4, del codice civile prevede che: “*Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota*

integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

42. Le società che adottano il metodo semplificato ne danno menzione nella nota integrativa.

Informazioni relative alle micro imprese (art. 2435-ter c.c.)

43. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

44. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano i paragrafi dal 40 al 42.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

45. La presente edizione dell'OIC 9 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva, ad eccezione delle modifiche di cui al paragrafo 30 che si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

45A L'emendamento al paragrafo 26A, concernente la stima del tasso di sconto delle società cooperative, emesso in data 9 giugno 2022, si applica ai primi bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

46. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 9 in tema di riclassificazione degli oneri e proventi straordinari sono applicati retroattivamente, ai soli fini riclassificatori.

47. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 9 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

47A Eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento al paragrafo 26A, concernente la stima del tasso di sconto delle società cooperative, emesso in data 9 giugno 2002, sono rilevati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. È inoltre consentita l'applicazione prospettica ai sensi dell'OIC 29.

LE PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali:

- Articolo 2423, comma 4, del codice civile:
“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.
- Articolo 2426, comma 1, numero 3, codice civile:
“l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento”.
- Articolo 2426, comma 1, numero 5, codice civile: *“I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati”.*
- Articolo 2427, comma 1, numero 1, codice civile: *“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”.*
- Articolo 2427, comma 1, numero 2, codice civile: *“i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio”.*
- Articolo 2427, comma 1, numero 3-bis, codice civile: *“la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio”.*


- Articolo 2435-bis, comma 3, codice civile: *“Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate:*
 -
 - voci B10 (a), B10 (b), B10 (c);
 -
- Articolo 2435-bis, comma 4, codice civile: *“Fermo restando le indicazioni richieste dal... quarto ...comma dell’articolo 2423la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri ...1) 2)....”.*
- Articolo 2435-ter, comma 2: *“Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”.*
- Articolo 2435-ter, comma 5: *“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D;”*
- La direttiva europea 34/2013 (articolo 2 comma 14 e comma 15) definisce:
 - “Gli enti di investimento:
 - a) *Le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;*
 - b) *Le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l’unico oggetto di tali imprese collegate è l’acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 1, lettera h, della direttiva 2010/30/UE”;*
 - “Le imprese di partecipazione finanziaria: le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti e indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”.*
- Articolo 2514, codice civile: *“Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:*
 - a) *il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;*
 - b) *il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;*
 - c) *il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;*
 - d) *l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.*

Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.”

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio¹⁵ contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.

APPENDICE A - ALBERO DELLE DECISIONI PER RILEVARE LE PERDITE DUREVOLI DI VALORE

La presente appendice è parte integrante del principio.



CASI APPLICATIVI

I casi applicativi non sono parte integrante del principio.

CASO 1

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

- cespiti A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespiti B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

Applicazione dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L'andamento prospettico della gestione, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione ufficialmente approvati dall'organo amministrativo competente, è il seguente:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	43.000
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
capacità d'ammortamento	-500	250	1.500	1.500	1.500	4.250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-800	-50	1.200	1.200	1.200	2.750

L'orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. Si suppone, inoltre, che l'aliquota fiscale sia pari a zero.

Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 4.250) consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza – nonostante gli esercizi 1 e 2 chiudano in perdita – non viene rilevata nessuna perdita durevole di valore.

CASO 2

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

- cespiti A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;
- cespiti B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;
- avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

Applicazione dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L'andamento prospettico della gestione, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione, è il seguente:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
capacità d'ammortamento	-1.700	-450	800	800	800	250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-2.000	-750	500	500	500	-1.250

L'orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. Si suppone, inoltre, che l'aliquota fiscale sia pari a zero.

Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 250) non consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza, al 31.12 dell'esercizio 0, si rileva una perdita in bilancio pari a 1.250 (differenza tra capacità di ammortamento, 250, e ammortamenti da effettuare negli esercizi futuri, 1.500). La perdita deve essere attribuita prioritariamente all'avviamento, che viene in questo caso completamente svalutato, e per la parte rimanente ai cespiti A e B, pro-quota rispetto al loro valore di iscrizione in bilancio.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 9.

1. In attuazione del potere riconosciuto all'OIC dalla legge 116/2014 di emanare “*principi contabili nazionali ... per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile*” e del compito ad esso attribuito dall'art. 12 del D.lgs. 139/2015 di aggiornare “*i principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto*”, l'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 9.
2. Il principio è stato modificato per tenere conto:
 - delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE;
 - del coordinamento con altri principi contabili.
3. In particolare, il principio recepisce:
 - l'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
 - una definizione di “*fair value*” coerente con l'OIC 32 “*Strumenti finanziari derivati*”, alla luce dell'articolo 2426, comma 2, codice civile, che prevede che: “*Ai fini della presente Sezione, per la definizione di ... “fair value”, ...si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea*”;
 - il riferimento normativo (articolo 2426, comma 1, numero 3, codice civile) relativo al divieto di ripristino di valore dell'avviamento.
4. Sono state previste delle parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (*ex art. 2435-bis c.c.*) e per le micro-imprese (*ex art. 2435-ter c.c.*) in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del D.lgs. 139/2015 che dà maggiore risalto ad una regolazione per classi dimensionali.
5. Nel contesto normativo del D.lgs. 139/2015 si ritiene più coerente e adeguato che l'approccio semplificato sia rivolto solo alle società per le quali sono previste anche normativamente delle semplificazioni e, quindi, solo alle società che redigono il bilancio abbreviato, di cui all'art. 2435-bis c.c., e alle micro-imprese, di cui all'art. 2435-ter c.c. Il principio contabile consente dunque l'adozione dell'approccio semplificato alle sole piccole e micro-imprese a partire dal 1° gennaio 2017. È presumibile infatti che nelle società di minori dimensioni l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, fornisca risultati simili all'approccio base. La limitazione all'applicazione dell'approccio semplificato alle sole piccole e micro-imprese realizza quindi in maniera più puntuale e precisa tale presunzione. Tale novità si applica ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2017, in modo da consentire alle medie imprese di dotarsi degli strumenti necessari all'applicazione della regola ordinaria di determinazione della perdita durevole di valore.
6. Sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio. Infatti, fatte salve le modifiche

che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.

7. Nel 2014 l'OIC scelse di modulare l'applicazione del modello di svalutazione sulla base delle dimensioni delle società consentendo l'utilizzo di un metodo semplificato per il calcolo del valore d'uso al ricorrere di determinate condizioni enunciate nel principio. Non ci si attende che tale facoltà di utilizzare il metodo semplificato sia utilizzata dalle società di più piccole dimensioni nel caso in cui abbiano già disponibili i dati per il calcolo del modello più complesso avendoli utilizzati per il calcolo del valore d'uso nel bilancio consolidato.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte nella versione pubblicata nel 2014

8. Il principio utilizza il modello basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa come paradigma concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli *standard setters* più importanti a livello globale.
9. Nella definizione puntuale della regola contabile, tuttavia, si è voluto modulare l'applicazione del modello sulla base delle dimensioni della società, così da consentire ai soggetti di minori dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall'adozione di tecniche complesse. In questo senso va letta la proposta di consentire alle società di minori dimensioni di utilizzare l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento.
10. Pertanto, con riferimento al valore d'uso, l'orientamento assunto è stato quello di utilizzare:
 - il concetto di valore d'uso inteso come valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'immobilizzazione/UGC per le società che superano i limiti che identificano le *cd large companies* ai sensi della direttiva contabile europea;
 - il concetto di valore d'uso inteso come capacità di ammortamento (pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall'utilizzo del cespite/UCG oggetto di valutazione) per le società che non superano i predetti limiti.
11. La scelta muove dal presupposto che entrambe le configurazioni di valore appaiono compatibili con il dettato codicistico, ed in particolare con la disposizione di cui all'articolo 2427 (n. 3-*bis*), che richiede che sia fornita in nota integrativa un'informativa della misura e delle motivazioni delle riduzioni di valore “facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato”.

In particolare, non sussistono dubbi circa il fatto che entrambi gli approcci conducano all'individuazione di perdite qualificabili come “durevoli”, in quanto subordinano la determinazione del valore d'iscrizione in bilancio del cespite alla verifica dell'esistenza di benefici futuri che consentono di recuperare, in termini economici, tale investimento. Nei casi in cui il valore d'uso garantisca la copertura del valore netto contabile (e, quindi, sia espressivo di una capacità di generare valore nel tempo intrinsecamente legata ad una prospettiva di medio/lungo termine), non assumono alcun rilievo le oscillazioni che il valore di mercato/realizzo del cespite potrebbe subire (oscillazioni – al contrario – che sarebbero capaci di generare perdite nel caso di elementi patrimoniali iscritti nell'attivo circolante).

12. Rimane inteso che l'approccio semplificato condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base, e che la sua adozione si giustifica nel presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando nel dettaglio le regole di riferimento.

13. Vale, in particolare, osservare che:

- l'unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, coincide spesso con l'intera società;
- i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa.

Al ricorrere di queste due condizioni, l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC, tende a fornire risultati simili all'approccio base.

Qualora, invece, la società presenti una struttura degli investimenti complessa e formata da rami di attività ben distinti e tra loro autonomi, si consiglia comunque di adottare l'approccio basato sulla capacità di ammortamento per singola immobilizzazione/UGC.

14. Si può, inoltre, osservare che l'attivo immobilizzato delle società che non superano i limiti della categoria delle *large companies* ha una struttura il più delle volte semplificata, nella quale gli immobili ricoprono un ruolo spesso preponderante. Ciò rende inopportuno imporre una metodologia di verifica particolarmente complessa, a causa dei costi rilevanti che comporterebbe in comparazione ai costi amministrativi di norma sostenuti da queste aziende. Del resto, nelle condizioni appena descritte, i risultati cui pervengono i due metodi di calcolo sono simili.

15. L'unica rilevante differenza tra i due approcci è rappresentata dal fatto che l'approccio semplificato non impone di tener conto della congrua remunerazione del capitale ai fini della determinazione del margine (capacità di ammortamento) a disposizione per la copertura degli ammortamenti. A questo riguardo, tuttavia, si può osservare che per le società di minori dimensioni, spesso a conduzione familiare, la determinazione del costo del capitale può risultare estremamente complessa, quando non del tutto arbitraria. In queste società, infatti, è frequente un coinvolgimento diretto dei soci nella gestione, anche sotto forma di rapporto di lavoro dipendente. Da questa prospettiva, l'applicazione delle tecniche più note di determinazione del costo del capitale appare fuori contesto, se si considera che, in tali circostanze, l'attività dell'investitore si confonde con quella del manager/imprenditore ed il ritorno dell'investimento è da questi visto nella sua globalità.

16. La definizione di perdita durevole proposta nel principio non implica il fatto che, ai fini della sua rilevazione, la perdita debba essere "definitiva", ovvero irrecuperabile. Se, infatti, l'applicazione del modello di determinazione del valore recuperabile dovesse indicare un recupero di valore dell'immobilizzazione, la perdita di valore precedentemente addebitata al conto economico deve essere stornata. Ciò in piena coerenza con la formulazione della norma del codice civile, che prevede espressamente l'obbligo di ripristinare la svalutazione qualora siano venuti meno i motivi che avevano indotto a rilevarla.

17. Gli indicatori di perdita presi a riferimento nel principio si caratterizzano per non imporre la rilevazione automatica di una svalutazione al verificarsi di certe condizioni, ma costituiscono

soltanto elementi da cui trarre spunto per effettuare il test di verifica della recuperabilità. La rilevazione della perdita si produrrà solo nel caso in cui il predetto test abbia avuto un esito negativo, e – quindi – nel caso in cui il valore attribuito al cespite sulla base dei flussi che è in grado di generare nel lungo termine risultasse inferiore al valore contabile netto iscritto in bilancio. Quest'approccio garantisce, in definitiva, che flessioni temporanee della capacità di produrre flussi in entrata o variazioni, sempre temporanee, sfavorevoli dei tassi di interesse, ove recuperabili in termini di valore con successive variazioni positive, non producono svalutazioni per perdite durevoli. Resta inteso, pertanto, che le evidenze fornite dagli indicatori di perdita non qualificano né la perdita né tantomeno la sua durevolezza. Sarà la misurazione attraverso l'applicazione del modello di determinazione del valore recuperabile a quantificare la perdita e a fornire gli elementi quali-quantitativi per concludere che essa è anche durevole.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento all'emendamento emesso in data 9 giugno 2022

18. L'OIC ha ritenuto opportuno specificare nel paragrafo 26A che nel calcolo del tasso di sconto per valutare il valore d'uso di un'attività è appropriato tenere conto delle limitazioni normative in tema di distribuzione dei dividendi e delle riserve. Tale tasso infatti - essendo il costo medio ponderato del capitale della società cooperativa - deve riflettere il rendimento atteso dai soci della cooperativa, che è influenzato dalle limitazioni previste dall'articolo 2514 del codice civile.
19. Inoltre il paragrafo 26 dell'OIC 9 prevede che, per evitare duplicazioni, il tasso di sconto non riflette i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono state rettificare. Pertanto, tenuto conto della specificità dell'istituto dei ristorni, si è chiarito nel paragrafo 26A che se le previsioni di attribuzione dei ristorni sono state considerate come distribuzione di utili ai soci e non sono state incluse nei flussi finanziari attesi, queste saranno considerate nella determinazione del tasso di sconto.